REGOLAMENTO (CEE) N. 888/74 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1974

relativo all'apertura di una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione [3], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, per tener conto della situazione attuale del mercato del riso, è opportuno indire una gara per il prelievo all'esportazione, per il riso semigreggio a grani lunghi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 ;

considerando che le modalità di applicazione della procedura di gara per la fissazione del prelievo all'esportazione sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione concernente la messa in aggiudicazione del prelievo all'esportazione nel settore del riso [4] ;

considerando che, per permettere ai concorrenti di fare, se del caso, trasformare il risone in riso semigreggio o prevedere dei contratti di durata più lunga, è opportuno stabilire una regolamentazione particolare per la durata di validità dei titoli d'esportazione ;

considerando che lo scopo della gara può essere perseguito solo a condizione che l'aggiudicatario soddisfi tutti gli impegni sottoscritti al momento del deposito dell'offerta ; che tra detti impegni figura l'obbligo di depositare una richiesta di titolo d'esportazione ; che la cauzione di gara da costituirsi al momento della presentazione dell'offerta deve assicurare il rispetto di tale obbligo ; che ne deriva che detta cauzione non è svincolata nel caso in cui tale domanda non sia stata presentata ;

considerando che per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati è necessario prevedere che la durata effettiva del titolo rilasciato nell'ambito della gara agli aggiudicatari sia identica ;

considerando che il buono svolgimento di una procedura di gara del prelievo all'esportazione dev'essere assicurato ; che a tal fine è opportuno stabilire un quantitativo minimo così come il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio.

2. La gara verte sul riso semigreggio a grani lunghi.

3. La gara è aperta fino al 28 giugno 1974. Durante la sua durata si procede a delle gare settimanali per le quali le date di deposito delle offerte sono determinate nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, il termine da rispettare tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte è di 10 giorni.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi per novanta giorni dal giorno del loro rilascio.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non è rilasciato e di conseguenza la cauzione costituita in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3197/73 viene incamerata quando l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento non è stato rispettato.

---

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.
(4) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 (1), i titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73 sono, per la determinazione della loro durata di validità, considerati come rilasciati il giorno del deposito dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73 viene incamerata per una quantità eguale alla differenze tra

a) 93 % della quantità netta indicata nel titolo di esportazione, e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se tale quantità esportata ammonta a meno del 7 % delle quantità indicate nel titolo, la cauzione viene incamerata per la totalità.

3. Su richiesta del titolare del certificato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata al prorata delle quantità di prodotti per le quali la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73 è stata esibita sempre che sia stata fornita la prova che una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo sia stata esportata.

Articolo 7

Le offerte depositate devono pervenire per il tramite degli Stati membri alla Commissione al più tardi un'ora e mezza dopo il termine del periodo per il deposito settimanale delle offerte come previsto nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

In caso di mancanza d'offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui all'alinea precedente.

Articolo 8

Durante il periodo in cui in Italia è applicata l'ora legale, le ore limite stabilite per il deposito delle offerte sono ritardate in questo Stato membro di un'ora. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta « estiva », le ore limite stabilite per il deposito delle offerte s'intendono, in tali Stati membri, anticipate di un'ora.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo all'esportazione riso semigreggio a grani lunghi

BANDO DI GARA N....

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		